



*Ministero degli Affari Esteri*

Direzione Generale per le Risorse Umane e  
l'Organizzazione  
Unità per i rapporti con le Organizzazioni Sindacali

**Ipotesi di Accordo sull'utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione  
relativo all'anno 2009 siglata dal Ministero degli Affari Esteri e dalle  
Organizzazioni Sindacali in data 28 ottobre u.s.**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

In data 28 ottobre 2010 le delegazioni trattanti del Ministero degli Affari Esteri hanno siglato l'ipotesi di Accordo relativo alle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo Unico di Amministrazione per l'esercizio 2009. La presente relazione illustrativa, redatta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 40, comma 3-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, tiene altresì conto dei criteri dettati dalla Circolare n. 7 del 13 maggio 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, che definisce gli indirizzi applicativi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di contrattazione integrativa.

A seguito dei rilievi e delle considerazioni sull'ipotesi di Accordo sull'utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione per l'anno 2009 siglata il 16 luglio u.s., formulate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nella Nota n. 78302 del 10 settembre 2010 e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica nella propria Nota n. DFP 0040609 del 10 settembre 2010, le Parti hanno proceduto alla sigla di una nuova ipotesi di Accordo che accogliesse le osservazioni degli organi di controllo.

L'ipotesi di Accordo siglata il 28 ottobre u.s. è stata inoltre adottata nell'osservanza di quanto previsto dal CCNL Comparto Ministeri 1998-2001, in particolare dall'articolo 32, che stabilisce le finalità generali da perseguire attraverso il Fondo Unico di Amministrazione, e dall'articolo 4 del medesimo CCNL che dispone che il contratto collettivo integrativo "indica i criteri di ripartizione delle risorse del fondo unico di amministrazione tra le varie finalità di utilizzo indicate nell'articolo 32". Nell'articolo 3 le Parti hanno proceduto all'individuazione delle finalità da perseguire attraverso le risorse disponibili

(indicate nell'articolo 1) specificando le risorse destinate a ciascuna di esse. Nel rispetto dell'art. 45, comma 3 del D. Lgs. 165/2001, come innovato dall'art. 57, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 150/2009, l'articolo 3 dell'ipotesi di Accordo prevede che le risorse disponibili siano impiegate per la remunerazione di attività effettivamente svolte e disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute (art. 3, lettere A, B, C e D) e per la remunerazione della performance individuale nonché della performance organizzativa (art. 3, lett. E). Si prevede in primo luogo, alla lettera A), la corresponsione delle indennità attribuite in funzione dell'effettivo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità relativi alle posizioni organizzative di cui all'articolo 18 del CCNL 1998-2001. Le altre indennità specifiche sono elencate nel testo dell'ipotesi di Accordo in parola alle lettere B, C e D.

Si ritiene opportuno osservare che - come da ultimo ribadito nella Circolare 13 maggio 2010, n. 7 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica - tutte le indennità sono attribuite in corrispondenza di attività e situazioni lavorative, effettivamente svolte e gravose. Queste ultime, come detto, sono richiamate dall'art. 32 del citato CCNL Ministeri 1998-2001 quali destinazione prioritaria delle risorse del FUA (es. turni per fronteggiare particolari situazioni di lavoro; esercizio di compiti che comportano disagi, rischi, gravose articolazioni dell'orario di lavoro ecc.).

Si sottolinea inoltre che al fine di incentivare il miglioramento del rapporto con l'utenza esterna, sono state previste specifiche indennità per remunerare l'attività svolta dal personale addetto all'Ufficio Rapporti con il Pubblico e le attività che egualmente comportano frequenti contatti con il pubblico e/o sono connesse allo svolgimento di attività relazionali o usuranti (art. 3, lett. C, commi 1 e 2).

In linea con i principi che animano le recenti innovazioni legislative in materia di performance individuale e organizzativa, l'ipotesi di Accordo per il 2009 - all'art. 3, lett. E - prevede nuovamente, come già accaduto con l'Accordo per il 2008, criteri meritocratici e incentivanti la produttività in materia di corresponsione di trattamenti economici accessori. Le risorse complessivamente destinate alla produttività - equivalenti al 42,35% dello stanziamento iniziale del cap. 1621/2009 - sono state ripartite tra i CdR assegnando a ciascun Centro un importo destinato ad incentivare e a remunerare in modo premiale e selettivo la produttività individuale ed organizzativa dei dipendenti che prestano servizio nel Centro stesso. L'utilizzo della somma assegnata - secondo i criteri contenuti nell'articolo 3, lett. E) - è destinato alla contrattazione di posto di lavoro tra la delegazione di parte pubblica costituita presso ciascun CdR (art. 4) e la controparte sindacale. È stata pertanto data piena attuazione all'art. 32, comma 2 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Ministeri 2006-2009 ai sensi del quale è riservata alla contrattazione di posto di lavoro una quota non inferiore al 20% delle risorse del Fondo unico destinate dalla contrattazione integrativa di livello nazionale di amministrazione alla produttività.

